



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 26

Oggetto: Conversione in Legge n. 125 del 13 ottobre 2020 del D.L. n. 104/2020

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 30-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 30 – 2020

Oggetto: Conversione in Legge n. 125 del 13 ottobre 2020 del D.L. n. 104/2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 - S.O. - n. 37 -, è stata pubblicata la Legge n. 125 del 13 ottobre 2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 (vedasi Circolare LND n. 16 del 18 agosto 2020).

Le modifiche apportate al D.L. n. 104 che interessano lo sport sono quelle di cui agli articoli 12-bis e 81.

Con l'art. 12-bis sono state emanate norme concernenti interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili. E' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, le Federazioni Sportive che intendono accedere al Fondo devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91, ed il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Le Federazioni che hanno già deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo qualora l'utilizzo dei finanziamenti sia destinato alle finalità espressamente riportate al comma 3 dell'art. 12-bis.

Alcune modifiche sono state apportate all'art. 81 (vedasi la Circolare LND n. 16 del 18 agosto 2020) che prevede incentivi per gli investimenti pubblicitari in favore di Enti Sportivi.

In particolare, è stata confermata la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al **50% degli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni** effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero di Società Sportive professionistiche e Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paraolimpici.

Tuttavia, non solo è stata confermata l'esclusione dalla disposizione agevolativa per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che aderiscono al regime previsto dalla Legge n. 398 del 1991, ma è stato aggiunto che la preclusione opera non solo per le sponsorizzazioni ma anche per gli investimenti in campagne pubblicitarie.

L'investimento deve essere d'importo complessivo non inferiore a **10.000,00 euro** e deve essere rivolto ai soggetti beneficiari di cui sopra con ricavi commerciali, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a **150.000,00 euro** (nella precedente stesura l'importo era stabilito in 200.000,00 euro), fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Le Società Sportive professionistiche e le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Per sopperire agli oneri di cui all'articolo 81, l'importo complessivo di spesa è stato **elevato da 60 a 90 milioni di euro**.

Le modalità di fruizione del credito saranno oggetto di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Una modifica importante è stata introdotta all'art. 31 del D.L. n. 104/2020, con il comma 4-ter, con il quale sono state incrementate le risorse finanziarie previste a suo tempo dal D.L. n. 34/2020 per la

sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Sono stati stanziati altri **403 milioni di euro** che si vanno ad aggiungere ai 200 milioni di euro inizialmente previsti. Di conseguenza, viene automaticamente rideterminata la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta che, come riportato a suo tempo con la Circolare di questa LND n. 21 del 15 settembre 2020, era stata fissata dall'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento dell'11 settembre 2020, nella misura del 15,64% della spesa effettivamente sostenuta per la sanificazione, con un credito d'imposta effettivamente utilizzabile, rispetto alle spese di sanificazione, pari al 9,388%.

Per effetto dell'incremento dello stanziamento il bonus dovrebbe essere quantificato nella misura del 47,16% della spesa, quindi, pari al 28,3%. Occorre, tuttavia, attendere l'ufficializzazione della misura da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che il **Codice Tributo** per la compensazione nel Modello F24 è **6917**.

Non si segnalano modifiche rilevanti relativamente alle disposizioni di cui si è data notizia nella precedente Circolare della LND, n. 16 del 18 agosto 2020.